

STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1 - (Denominazione)

1. E' costituita una Società per Azioni denominata "LINDA S.p.A." con Partita Iva 01625900681.

ARTICOLO 2 - (Sede)

1. La società ha sede nel Comune di Città Sant'Angelo all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. Nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località nazionali ed all'estero

ARTICOLO 3 - (Durata)

1. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta), e potrà essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata, per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4 - (Oggetto e finalità della società)

1. La Linda è una società a capitale interamente pubblico costituita ai sensi dell'art. 113 del d.lsg. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di ottimizzare nell'interesse delle collettività locali, la gestione dei servizi pubblici locali nel proprio territorio ed in quello di altri Enti Pubblici.

2. Per il conseguimento delle sopra indicate finalità la Società potrà compiere le seguenti attività:

a) servizio di igiene urbana, ossia pulizia delle strade, vie e piazze pubbliche e l'intero ciclo del trattamento dei rifiuti (raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti, anche differenziati, liquidi, solidi, nessuno escluso, contemplati nell'allegato "A" del decreto legislativo n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il commercio e l'intermediazione degli stessi);

b) servizio di manutenzione del verde pubblico ed aree pubbliche attrezzate;

c) tutti i servizi, opere ed infrastrutture che interessano il Cimitero comunale, compresa la gestione delle lampade votive e i servizi funebri;

d) appalti di pulizia in genere;

e) sorveglianza, manutenzione e pulizia di edifici scolastici, pubblici e privati;

f) disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di luoghi ed edifici pubblici e privati, compreso spurgo caditoie, pozzetti e reti fognarie;

g) salvaguardia, recupero, valorizzazione, bonifica e gestione del territorio e del patrimonio ambientale;

h) silvicoltura, potatura piante su viali, piazze, strade e vie pubbliche;

i) accertamento e riscossione della pubblicità e pubbliche affissioni;

l) promozione di campagne di sensibilizzazione e di informazione su temi ecologici, ambientali e di attività sociali indette da Enti locali e organismi privati;

m) gestione, manutenzione, pulizia e funzionamento di musei, biblioteche, mostre, centri sportivi, mense scolastiche, strutture di solidarietà, parcheggi e distribuzione e recapito corrispondenza, pacchi, depliant;

n) servizi alla persona, assistenza domiciliare, trasporto anziani e disabili;

o) gestione, manutenzione, pulizia e funzionamento di mense scolastiche;

p) trasporto alunni con scuolabus e loro sorveglianza in orario pre-scuola.

Il tutto anche in ambito extra territoriale e nel rispetto della normativa che disciplina i vari settori di attività sopra indicati.

3. Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la Società potrà, altresì, svolgere tutte le attività complementari, accessorie ed ausiliarie a quelle sopra indicate, nonché, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate dal D.Lsg 24 febbraio 1998 n. 58 e dal D.Lgs. 1 settembre 1993,

n.385, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, e immobiliari necessarie o comunque utili, compresi l'acquisto, la rivendita, l'assunzione in affitto o in appalto di altre aziende purché operanti in settori affini a quelli in cui opera la Società.

4. Potrà, inoltre, assumere interessenze, azioni o partecipazioni anche azionarie in società di capitali, imprese consorzi ed enti anche di tipo associativo aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali al proprio.

ARTICOLO 5 - (Capitale Sociale)

1. Il capitale sociale è di Euro 120.000 (Euro centoventimila), diviso in numero 600 (seicento) azioni da Euro 200 (Euro duecento) ciascuna. Il capitale sociale potrà essere aumentato, in una o più riprese, con delibera dell'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 6 - (Finanziamento dei Soci)

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si rendessero necessari versamenti in conto capitale e tutti i soci fossero disponibili a eseguirli, tali versamenti s'intenderanno proporzionali alle azioni di partecipazione al capitale sociale, salvo contraria e unanime pattuizione.

2. La Società ha facoltà di emettere ogni titolo o valore mobiliare previsto dalla legge.

3. Su delibera dei soci, costoro potranno finanziare la Società senza che ciò comporti aumento di capitale sociale. Ciò potrà avvenire anche in proporzione diversa alle azioni di partecipazione dei soci al capitale sociale.

ARTICOLO 7 - (Azioni)

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

2. La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società e al presente statuto.

3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

4. I versamenti delle azioni da parte dei soci sono richiesti dall'Amministratore Unico, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

5. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura legale, salvo il diritto dell'Amministratore di avvalersi delle facoltà ad egli concessa dall'articolo 2344 del codice civile.

6. In conformità dell'art. 2441 del Codice civile, la Società potrà aumentare il proprio capitale riservando parte delle azioni di nuova emissione ai propri dipendenti e ai propri utenti.

7. Il socio che intende alienare, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà prima offrirle, a mezzo lettera raccomandata A.R., agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alle azioni già possedute.

8. Il socio interessato all'acquisto deve, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata A.R., indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci, di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se e quante azioni in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci.

9. Il socio che non ha comunicato in termine di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.

10. Qualora il numero delle azioni, per le quali è stata esercitata la prelazione, rimanga inferiore a quello globalmente offerto dal socio alienante, il diritto di prelazione si intenderà decaduto e, pertanto, il socio offerente potrà liberamente alienare le sue azioni.

11. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo delle azioni, questo sarà stabilito dal Collegio arbitrale di cui al successivo articolo 23.

12. Il prezzo determinato dal Collegio arbitrale diventerà vincolante per i soci, salvo la facoltà del socio alienante di rinunciare alla cessione delle azioni e dal socio acquirente di rinunciare all'acquisto.

13. Gli oneri dell'arbitraggio saranno a carico degli offerenti se il prezzo stabilito dal Collegio arbitrale risulterà inferiore a quello proposto nell'offerta, in caso diverso saranno a carico degli acquirenti, in proporzione alle azioni acquistate.

14. Le norme del presente articolo relative alla determinazione del valore delle azioni, si applicano ogni qual volta si debba procedere ad una determinazione di valore, ivi compresa la determinazione del valore della quota di recesso.

15. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dalla sua determinazione, salvo diversa convenzione.

16. Ove la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi sopra indicati, il socio che intende cedere le proprie azioni è libero di offrirle a terzi estranei.

17. Il socio che intenda costituire in pegno, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà darne comunicazione scritta agli altri soci, indicando le condizioni dell'operazione di finanziamento in relazione alla quale le azioni dovrebbero essere costituite in pegno e gli altri soci avranno diritto di prelazione nell'esecuzione dell'operazione stessa; diritto da esercitarsi dandone comunicazione scritta entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'offerta. In caso di esercizio di prelazione esercitato da un socio resta convenuto che il diritto di voto continuerà a spettare al socio debitore, che ha costituito le azioni in pegno. Ove gli altri soci non si avvalgano del diritto di prelazione di cui sopra, il socio interessato potrà, entro un mese dalla spedizione della lettera di offerta compiere l'operazione a condizione che la banca o assicurazione riconosca di aver accertato la preliminare osservanza della clausola di prelazione contenuta nel presente articolo e che nell'atto di costituzione di pegno, da produrre alla società, sia stato convenuto che il diritto di voto spetti al socio debitore.

ARTICOLO 8 - (Obbligazioni)

1. La Società potrà emettere obbligazioni sia nominative che al portatore a norma e con le modalità di legge.

ARTICOLO 9 - (Sistema di Amministrazione)

L'amministrazione ed il controllo della società sono regolati secondo la disposizione di cui al 1° comma, dell'art. 2380 c.c.. Più precisamente dal sistema previsto nei paragrafi 2, (due) 3 (tre) e 4 (quattro) di cui alla sezione VI bis (dell'amministrazione e del controllo) del titolo V (Delle società) capo V (Società per azioni) del codice civile.

ARTICOLO 10 – (Assemblea)

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti o astenuti.

2. L'assemblea ordinaria è competente per tutte le materie ad essa demandate dall'art. 2364 c.c. e dalla legge.

L'assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa espressamente riservate dall'art. 2365 c.c. e dalla legge.

ARTICOLO 11 (Formalità per la convocazione)

1. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata a cura dell'Amministratore Unico, nel comune dove ha sede la società almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano e' ammesso un termine maggiore non superiore, in ogni caso, a 180 giorni (centottanta) giorni).

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 2366, 2 comma c.c., l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata almeno otto giorni prima dell'assemblea ai sensi del 3° comma stesso articolo.

3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

4. Sono valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

In tal caso dovrà esser data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ARTICOLO 12 (Diritto di intervento all'assemblea e rappresentanza)

1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e quelli che nello stesso termine abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le azioni così depositate non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

2. E' ammessa la possibilità che l'intervento in assemblea e l'espressione del diritto di voto si svolga mediante videoconferenza o a mezzo di teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ARTICOLO 13 - (Rappresentanza in assemblea)

1. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, conferita anche a persona non socia, nel rispetto e con i limiti previsti dall'art. 2372 c.c..

2. Gli Enti e le Società legalmente costituite possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un Procuratore munito di delega scritta.

2. In ogni caso la firma del delegante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale.

ARTICOLO 14 – (Presidenza dell'assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

2. Questa nomina un segretario, anche non facente parte della compagine societaria e, se richiesto dall'Amministratore o dalla persona all'uopo designata, nomina inoltre 2 (due) scrutatori tra i Soci ed i Sindaci.

3. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

4. Ogni socio ha diritto di voto per ogni azione posseduta.

ARTICOLO 15 - (Amministratori, durata, cessazione, revoca)

1. La società è amministrata, secondo quanto deciso dai soci al momento della nomina, da un Amministratore Unico.

2. Possono essere nominati Amministratori anche non Soci.

3. Non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 c.c.

4. L'Amministratore Unico non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

5. L'Amministratore è revocabile dai soci in qualsiasi momento.

6. L'Amministratore revocato ha diritto al risarcimento del danno ove la revoca avvenga senza giusta causa.

7. L'Amministratore Unico è rieleggibile.

8. La cessazione dell'Amministratore Unico per scadenza ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo Amministratore unico.

9. Ove venga a mancare per dimissioni o per altra causa l'Amministratore Unico, spetterà alla decisione dei soci la nomina di un sostituto che rimarrà in carica per il periodo stabilito dai soci in sede di nomina;

10. L'Amministratore dimissionario se non impedito da cause oggettive e di forza maggiore, continuerà la sua attività fino alla nomina del nuovo Amministratore.

11. Salva contraria deliberazione dell'assemblea L'Amministratore Unico è vincolato al divieto di concorrenza previsto all'art. 2390 Codice Civile.

ARTICOLO 16 - (Poteri e Rappresentanza dell'Amministratore Unico)

1. L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, salvo quanto espressamente riservato alla competenza dei soci dalla legge e dall'art. 10 del presente Statuto; non possono essere delegate le attribuzioni indicate nella disposizione di cui all'art.2381 4° comma c.c., ed in particolare dovrà sottoporre alla approvazione dell'Assemblea:

- Il budget di esercizio ed il piano degli investimenti, che dovranno essere corredati da una relazione sullo stato della Società contenente informazioni relative al grado di soddisfazione dell'utenza, al numero ed alla composizione del personale dipendente con indicazioni delle relative remunerazioni, al programma di investimenti;

- Il compimento di atti negoziali di valore unitario superiore a € 100.000,00 che non siano ricompresi nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti;

- La rappresentanza in giudizio viene attribuita all'Amministratore unico il quale per affari e controversie inferiori o pari a €100.000,00 (centomila/oo), potrà decidere di promuovere o resistere in iniziative giudiziali dinanzi a qualunque autorità, incaricare legali e definire transazioni;

2. La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta, a seconda di quanto stabilito dai soci in sede di nomina ai sensi del precedente art. 10 all'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico munito di rappresentanza in conformità al presente Statuto può nominare procuratori per singole categorie di affari, delimitandone i poteri.

ARTICOLO 17 - SOPPRESSO

ARTICOLO 18 - SOPPRESSO

ARTICOLO 19 – SOPPRESSO

ARTICOLO 20 - (Compenso)

Il compenso spettante all'Amministratore Unico viene determinato dai soci al momento della nomina e poi di anno in anno nel corso dell'Assemblea che approva il bilancio d'esercizio.

All'Amministratore Unico spetta un'indennità di carica stabilita dall'Assemblea dei soci (azionisti), oltre al rimborso spese sostenute e documentate per ragioni del suo ufficio.

ARTICOLO 21 - (Collegio Sindacale)

1. 1. Il Collegio Sindacale è costituito da 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Dal Consiglio Comunale di Città S. Angelo sono designati 2 (due) sindaci effettivi e, precisamente: n. 1 (uno) dal gruppo di maggioranza - che avrà altresì le funzioni di Presidente del Collegio - e 1 (uno) nominato dal gruppo di minoranza; ai soci di minoranza spetta la designazione di 1 (uno) sindaco effettivo. Avute le opportune designazioni, l'Assemblea nomina comunque i sindaci effettivi.

2. I componenti supplenti sono designati e nominati dall'Assemblea.

Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni degli articoli 2397 e seguenti del Codice civile.

3. Il controllo contabile della società è esercitato dal Collegio Sindacale, salvo diversa determinazione dell'Assemblea, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2409 bis Codice Civile.

ARTICOLO 22 - (Esercizio Sociale)

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.

ARTICOLO 23 - (Utili)

1. Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:
 - il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - il 30% (trenta per cento) al fondo riserva statutario, destinato al miglioramento e allo sviluppo dell'azienda;
 - il residuo secondo le deliberazioni dell'assemblea, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i quattro quinti del capitale sociale rappresentato in assemblea, e nel rispetto degli articoli 2492 e 2432 del Codice civile.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Amministratore Unico.
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero disponibili vanno prescritti a favore della Società.

ARTICOLO 24 - (Scioglimento)

1. La società si scioglie per le cause e secondo le modalità stabilite dalla legge.

ARTICOLO 25 - (Clausola Compromissoria)

1. Le controversie che potranno sorgere fra la società ed i soci, gli Amministratori ed i Liquidatori in dipendenza del presente Statuto, saranno decise da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, tutti nominati entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del Circondario nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati dalla scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ma con obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ARTICOLO 26 - (Rinvio)

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle contenute nelle leggi speciali.